



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE
Div. VIII – Grandi progetti d'investimento e sviluppo economico territoriale

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, e successive modifiche ed integrazioni, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 /03/1997, n. 59”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, recante le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO l'art.1, comma 2 del decreto legge 22 ottobre 1992 n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

VISTO l'art.5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993 n. 96;

VISTO il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/92;

VISTO l’art. 8 bis, della legge 3 agosto 2007 n. 127 recante disposizioni in materia di concessione di incentivi alle imprese e di crisi d’impresa;

VISTI i regolamenti adottati con il decreto ministeriale n. 527 del 20 ottobre 1995 e successive modifiche ed integrazioni, il decreto ministeriale del 1° febbraio 2006 ed il decreto ministeriale 3 dicembre 2008, nonché le relative circolari applicative;

VISTO il decreto legge 22 giugno 2012 n. 83 recante misure urgenti per la crescita del Paese ed in particolare l’art. 29 comma 2 che, al fine di conseguire la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni di cui all’art. 1 del decreto legge 22 ottobre 1992 n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992 n. 488, stabilisce che, qualora alla data di entrata in vigore del decreto legge medesimo non sia stata avanzata dalle imprese destinatarie delle agevolazioni alcuna richiesta di erogazione per stato di avanzamento della realizzazione del programma, il Ministero dello Sviluppo Economico accerta, con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, la decadenza dai benefici per un insieme di imprese interessate;



VISTO l'art. 9 comma 2 del DM del 1° febbraio 2006, così come modificato dal Decreto interministeriale n. 460 del 2 agosto 2007, che fissa in 150 giorni dal ricevimento del decreto di concessione da parte dei soggetti beneficiari di agevolazioni *ex lege* 488/92, i termini per la stipula del contratto di finanziamento tra il soggetto beneficiario e il soggetto agente;

CONSIDERATO che da parte delle imprese di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non è stato stipulato il relativo contratto di finanziamento entro i termini stabiliti dal sopracitato art. 9 comma 2 del D.M. 1 febbraio 2006 così come modificati dal Decreto interministeriale n. 460 del 2 agosto 2007 o non sono state richieste, per il tramite delle relative banche concessionarie, erogazioni a titolo di stato di avanzamento;

CONSIDERATO che sussistono pertanto le condizioni per la decadenza delle agevolazioni concesse in via provvisoria con i provvedimenti indicati nell'allegato elenco che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

CONSIDERATO che per alcune iniziative presenti nell'allegato elenco, le relative somme residue risultano già parzialmente portate in economia e pertanto si rende necessario portare in economia la parte rimanente;

RITENUTO, per motivi di economicità e celerità, di non procedere alla notifica del presente provvedimento alle singole imprese assicurando, ai sensi dell'art. 29 comma 2 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, la pubblicità del provvedimento medesimo mediante pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre 2013, n. 158, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2014, recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 febbraio 2014, registrato dalla Corte dei Conti in data 27.02.2014 (Reg. n. 1- 860), con il quale il dr. Carlo Sappino è stato nominato Direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico;

VISTO il decreto 17 luglio 2014 del Ministero dello sviluppo economico pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2014 recante "individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale";

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232 di approvazione del bilancio di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019;

VISTO il decreto 27 dicembre 2016 del Ministero dell'economia e delle finanze di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019;



VISTO il decreto 9 gennaio 2017 con il quale il Ministro dello sviluppo economico ha proceduto all'assegnazione delle disponibilità di bilancio di previsione per l'anno finanziario 2017, tra gli altri, al titolare della Direzione generale per gli incentivi alle imprese;

DECRETA

Art. 1

(Decadenza dalle agevolazioni)

1. Per le motivazioni riportate in premessa, sono decadute dalle agevolazioni concesse in via provvisoria, ai sensi dell'art. 1 del decreto legge 22 ottobre 1992 n. 415 convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992 n. 488, le imprese indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Art. 2

(Somme in economia)

1. L'importo di € 4.900.004,00, reso disponibile in esito al presente provvedimento, è da considerarsi come economia sul patrimonio dello Stato.

Art. 3

(Clausola di ricorribilità)

1. Avverso il presente provvedimento, per lesione di pretesi interessi legittimi, sarà possibile esperire ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni, dalla data dell'avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. L'autorità giurisdizionale ordinaria è, invece, competente per lesione di diritti soggettivi.

Div. VIII/LNP/ROC/CLS

IL DIRETTORE GENERALE

(Carlo Sappino)

Firmato Sappino